



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° II del Reg.	Oggetto: Regolamento IMU modifiche ed integrazioni.
Data 30.04.2016	

L'anno **Duemilasedici** il giorno **30** del mese di **APRILE** alle ore **14,50** convocato con appositi avvisi, regolarmente notificati a norma di legge, regolarmente notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **PRIMA** convocazione, in sessione ordinaria, risultano all'appello nominale, presenti e assenti i Sigg.ri Consiglieri come appresso notato:

N° Ord	Generalità dei Componenti	Presente	Assente	N° Ord	Generalità dei Componenti	Presente	Assente
1)	SABATINO Monica (Sindaco)	SI		10)	OSSO Giusi	SI	
2)	PATI Emma	SI		11)	CANNATA Gianluca	SI	
3)	MORELLI Ermelinda	SI		12)	MANNARINO Adelmo	SI	
4)	MORELLI Giovanni Battista	SI		13)	MAZZEI Sante	SI	
5)	TEMPO Sergio	SI		14)	VELTRI Concetta	SI	
6)	CICCIA Caterina	SI		15)	BRUNO Miriam	SI	
7)	RUBINO Antonio	SI		16)	MENICHINO Francesca	SI	
8)	ARONE Elena		SI	17)	RUGGIERO Sergio		SI
9)	SALVATORE Alessandro		SI				

PRESENTI	14
Assegnati	17

ASSENTI	03
In carica	17

ASSUME la Presidenza il Presidente del Consiglio Ermelinda MORELLI.
PARTECIPA alla riunione il Segretario Generale D.ssa Maria Luisa MERCURI.

la seduta è pubblica

LA PRESIDENTE

Constatato il numero legale dei presenti, n. **14** consiglieri per la validità della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Ermelinda MORELLI, introduce l'argomento iscritto al punto **08** dell'ordine del giorno della seduta consiliare in corso, di cui alla proposta di deliberazione per come predisposta dall'ufficio di Ragioneria, avente a oggetto: **“Regolamento IMU modifiche ed integrazioni.”**;

Prende la parola l'Assessore Sergio Tempo che illustra i punti fondamentali del Regolamento IMU

Il Presidente del Consiglio sentito l'intervento dell'Assessore Tempo e in assenza di altri interventi pone ai voti l'argomento in discussione.

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 14
CONSIGLIERI ASTENUTI	N. 01 (Menichino)
VOTI FAVOREVOLI	N. 10 (Maggioranza)
VOTI CONTRARI	N. 03 (Minoranza: Bruno, Mazzei e Veltri)

Visto l'esito delle votazioni

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

1. **LA NARRATIVA** che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e per l'effetto;
2. **APPROVARE** il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale istituita dall'art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013;
3. **PRECISARE** che le modifiche e le integrazioni suddette sono di recepimento delle innovazioni legislative;
4. **DARE ATTO** che il Regolamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016, data di istituzione dell'Imposta Unica Comunale;
5. **DARE ATTO** che è abrogato il precedente Regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 03.07.2012;
6. **DARE ATTO** che per tutti gli aspetti non specificatamente ed espressamente previsti nel regolamento si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia;
7. **INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione.



CITTA' DI AMANTEA
(Provincia di Cosenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO :	REGOLAMENTO IMU MODIFICHE ED APPROVAZIONE.
---------------------	---

☐ L'Ufficio Proponente Assessore Bilancio Si propone, l'adozione della deliberazione in oggetto. Data <u>22/04/2016</u>	(Dott. Sergio Tempo)
--	-----------------------------

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO - Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 – T.U.E.L.	Per quanto concerne la regolarità tecnica, dato atto dell'avvenuto compimento delle procedure tecnico amministrativo previste dalla vigente legislazione, esprime parere: FAVOREVOLE Data <u>22-04-2016</u> Il Responsabile: (Rag. Sociovole Giancarlo)
PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 T.U.E.L. Art.6 regolamento di Contabilità	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE Data <u>22-04-2016</u> Il Responsabile: (Dott. Gaetano Vigliatore)

Intervento Capitolo/PEG Bilancio Corrente Esercizio - ☐ Competenza ☐ Residui Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.	- somma stanziata - variaz. In aumento..... - variaz. In diminuzione..... - somme già impegnate..... - somma disponibile..... Data Il Responsabile: Dott.
---	---

Data e ora della seduta Ordine del giorno Determinazione dell'organo deliberante

Data <u>30/04/2016</u> ora <u>14.50</u>	Punto N° <u>8</u>	<u>SI APPROVA LA PROPOSTA</u>
--	----------------------	-------------------------------

Deliberazione	Presenti	Votanti	Voti Favorevoli	Voti Contrari	Astenuti
n° <u>11</u>	n° <u>14</u>	N° <u>14</u>	n° <u>10</u>	n° <u>3</u>	n° <u>1</u>
Imm.Esecutiva	Capigruppo	Prefettura	MAGE.	SENER. BRUNO MAZZE VELTAI	RENECHINO



Il Segretario Generale
(Dott.ssa Maria Luisa MERCURI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC);

- che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO l'art. 52 del d.lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATO il comma 682 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, il quale dispone che il Comune adotti, entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione 2014, il Regolamento che disciplini l'applicazione della IUC;

ATTESO che l'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 01.03.2016, con cui è stato disposto il differimento al 30.04.2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016;

ESAMINATO lo schema di regolamento disciplinante l'imposta municipale unica (IMU) predisposto dal competente ufficio comunale;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 20.04.2016;

DATO ATTO che Lo stesso recepisce le modificazioni intervenute con la Legge 208/2015 (finanziaria del 2016)

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del d.lgs. 267/2000;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Regolamento TASI Modifiche ed integrazioni lo Statuto comunale;

DELIBERA

- 1) La presente proposta è parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto;
- 2) Di approvare il seguente regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale istituita dall'art.1, comma 639 della Legge n.147/2013;

- 3) Di precisare che le modifiche e le integrazioni suddette sono di recepimento delle innovazioni legislative;
- 4) Di dare atto che il regolamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016, data di istituzione dell'imposta unica comunale;
- 5) Di dare atto che è abrogato il precedente Regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 03.07.2012;
- 6) Di dare atto che per tutti gli aspetti non specificatamente ed espressamente previsti nel regolamento si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia;
- 7) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione

COMUNE DI AMANTEA
(Provincia di Cosenza)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 11 del 30.06.2016

INDICE GENERALE

INTRODUZIONE: Riferimenti normativi

- Art. 1 - Scopo del Regolamento
- Art. 2 - Determinazione aliquote
- Art. 3 - Presupposto d'imposta
- Art. 4 - Definizione di fabbricati ed aree
- Art. 5 - Soggetti attivi
- Art. 6 - Soggetti passivi
- Art. 7 - Base imponibile
- Art. 8 - Esenzioni
- Art. 9 - Abitazione principale
- Art. 10 - Immobili Merce
- Art. 11 - Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 12 - Riduzione dell'imposta per i fabbricati di interesse storico-artistico
- Art. 13 - Riduzione di imposta per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado
- Art. 14 - Aliquote
- Art. 15 - Dichiarazione
- Art. 16 - Termini di versamento
- Art. 17 - Modalità di versamento
- Art. 18 - Funzionario responsabile
- Art. 19 - Accertamento
- Art. 20 - Sanzioni
- Art. 21- Riscossione coattiva
- Art. 22- Normativa di rinvio
- Art. 23- Efficacia del regolamento

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 ("Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici") pubblicato su G.U. n. 284 del 6/12/2011, S.O. n. 251;
- Legge n. 214 del 22/12/2011 ("Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 201/2011"), pubblicata su G.U. n. 300 del 27/12/2011, S.O. n. 276;
- Artt. 7-8-9 del D.lgs. 14/3/2011 n. 23 ("Federalismo fiscale municipale").
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- Regolamento generale delle Entrate.

ARTICOLO 1 **SCOPO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) in forza degli articoli 8 e 9 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e dell'articolo 13 del D.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a far data dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, mentre a regime è fissata al 1° gennaio 2015, assorbendo anche gli altri tributi oggi esistenti sui trasferimenti degli immobili, imposta di Registro ed ipocatastali, dando così attuazione anche all'articolo 10 del D.lgs. 23 del 2011 ed all'articolo 7, comma 2), di cui all'articolo 13, comma 1) del D.l. n. 201/2011.

A partire dalla sua istituzione sostituisce, giusta articolo 8, comma 1), del D.lgs. n. 23 del 2011:

- 1) l'ICI;
- 2) l'IRPEF (e relative addizionali) sui redditi fondiari per i beni non locati.

In particolare, con il presente Regolamento, è esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni in base al combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, nonché dell'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

Inoltre, il presente Regolamento è finalizzato a garantire che l'attività amministrativa persegua gli obiettivi di una corretta, efficace, efficiente, ed economica gestione del tributo de quo.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento comunale, si applicano le disposizioni vigenti di legge.

ARTICOLO 2

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Le aliquote sono approvate con deliberazioni dell'organo competente, come individuato dall'art. 13, comma 6 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e ai fini dell'approvazione dello stesso.
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le delibere di approvazione delle aliquote nonché il Regolamento dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

ARTICOLO 3

PRESUPPOSTO D'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'art. 2 D.Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, alle condizioni e nei limiti di legge ovvero nei limiti espressamente definiti dal Comune, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:

- a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c. alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica il regime previsto dal comma 2 del presente articolo;
- d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

5. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto

reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a catasto, ed a versare la relativa imposta.

6. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

ARTICOLO 4

DEFINIZIONE DI FABBRICATI ED AREE

Con la definizione di fabbricati ed aree, ai sensi dell'articolo 13, comma 2) del D.l. n. 201/2011, convertito in legge n. 217/2011, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, si intende:

a) per fabbricato: l'unità immobiliare iscritta nel Catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

b) per area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1) dell'articolo 9 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Spetta al Comune, su richiesta del contribuente, attestare se un'area sita nel proprio territorio, è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.

c) per terreno agricolo: il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile, con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della medesima.

d) per abitazione principale: l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

e) per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola: i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3 bis), del D.l. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modifiche, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133.

Si riconosce carattere di ruralità, ai fini dell'Imposta Municipale Propria, alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, ed in particolare destinate:

- 1) alla protezione delle piante.
- 2) alla conservazione dei prodotti agricoli.
- 3) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento.
- 4) all'allevamento ed al ricovero degli animali.
- 5) all'agriturismo.
- 6) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento.
- 7) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna.
- 8) ad uso di ufficio dell'azienda agricola.
- 9) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2), del D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228.
- 10) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

ARTICOLO 5

SOGGETTI ATTIVI

1. Soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f) L. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

3. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.
4. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

ARTICOLO 6 SOGGETTI PASSIVI

1. In base a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011, sono soggetti passivi dell'imposta:
 - il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
 - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo dell'imposta a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.

ARTICOLO 7 BASE IMPONIBILE

1. Fabbricati iscritti in Catasto

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016

2. Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai sensi del quale, fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è costituito dall'ammontare che risulta dalle scritture contabili, applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il passaggio dalla valorizzazione sulla base delle scritture contabili a quello sulla rendita decorre dal momento in cui il contribuente ha presentato la richiesta di attribuzione della rendita all'Ufficio del territorio, con conseguente rideterminazione dell'imposta dovuta per tutto il periodo successivo in cui, in assenza della rendita catastale, il contribuente abbia

continuato a versare l'imposta sulla base delle risultanze delle scritture contabili.

In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al D.M. 701/1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Per gli immobili censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali "senza rendita" F/2, F/3 e F/4 in zona agricola e rurale, iscritti in Catasto Terreni con qualità "Ente Urbano" per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar conto al relativo accatastamento, e fabbricati comunque presenti sul territorio nazionale, anche non iscritti in Catasto, il Comune stabilisce con apposito atto deliberativo il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU, da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell'area di ingombro del fabbricato sul terreno, moltiplicata per il numero dei piani.

3. Aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili la base imponibile è determinata dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, ed avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area fabbricabile, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

ARTICOLO 8 ESENZIONI

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili indicati dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984, in base all'elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993 n. 9 e sulla base dei criteri individuati dalla circolare stessa;

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell' articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Si definiscono fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili accatastati nella categoria D/10 o quelli che presentano l'annotazione di ruralità apposta dall'agenzia del territorio
- 2. Ai sensi dell'art. 91bis D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, dal 1° gennaio 2013, nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale.
- 3. Costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio.

ARTICOLO 9 ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'imposta municipale propria sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 ed A/9.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di Cat. A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

2. L'aliquota ridotta applicabile alle abitazioni principali di Cat. A/1, A/8 ed A/9 si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all'applicazione dell'aliquota degli immobili a destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione,

nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l'equiparazione all'abitazione principale.

4. Ove il contribuente non individui la pertinenza, l'esenzione dall'IMU verrà imputata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più elevata.

ARTICOLO 10 IMMOBILI MERCE

1. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.
2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

ARTICOLO 11 RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
2. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.

3. La riduzione si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
5. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

ARTICOLO 12 RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO

1. La base imponibile è ridotta del 50%, per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

ARTICOLO 13 RIDUZIONE DI IMPOSTA PER LE UNITÀ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO DAL SOGGETTO PASSIVO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO

1. A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad

eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

ARTICOLO 14 ALIQUOTE

L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali

L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, modificabile in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente per l'anno in cui l'imposta stessa si riferisce.

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è ridotta al 75 per cento

ARTICOLO 15 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'art. 9, comma 6, D.Lgs. 23/2011.
2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

4. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
6. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.
7. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'imposta municipale propria.
8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nel primo anno di applicazione dell'imposta municipale propria, tutte le variazioni intervenute a seguito dell'approvazione dell'art. 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008, a fronte delle quali le unità immobiliari possedute dai contribuenti siano divenute non più imponibili ai fini ICI, in quanto destinate ad abitazione principale ovvero ad immobili assimilati in base a quanto previsto dall'allora vigente regolamento, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune. Allo stesso modo, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta municipale propria e deve essere presentata entro

il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

ARTICOLO 16 TERMINI DI VERSAMENTO

1. I versamenti ordinari d'imposta devono essere effettuati tramite modello F/24, quale forma di riscossione obbligatoriamente prevista per legge, fatta salva la possibilità di effettuare il pagamento con apposito bollettino postale al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
2. L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in due rate, nei termini previsti per legge, che può differenziare anche le modalità di versamento.
3. Il versamento della prima rata, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune provvede ad effettuare l'invio degli atti per la pubblicazione presso il predetto sito entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria è pari ad € 12,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

ARTICOLO 17 MODALITÀ DI VERSAMENTO

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
 - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
 - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
3. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
4. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

ARTICOLO 18 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, viene designato il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

ARTICOLO 19 ACCERTAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del

quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
5. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.
7. Ai sensi dell'art. 9, comma 5 D.Lgs. 23/2011, all'imposta municipale propria si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. 218/1997, così come disciplinati dal vigente regolamento generale delle entrate.
8. Le spese di notifica relative agli avvisi di liquidazione ed accertamento sono poste a carico dei destinatari.

ARTICOLO 20 SANZIONI

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi 695-698 L. 147/2013

Le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione: 30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di versamento con un ritardo non superiore a novanta giorni rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare la sanzione è ridotta alla metà. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 1% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;
- omessa presentazione della dichiarazione: sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- infedele dichiarazione: sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dall'Ufficio tributi competente al fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso: sanzione da € 100,00 ad € 500,00.
- Si applicano alle violazioni in materia di IMU le seguenti disposizioni:
D. lgs nn. 471 – 472 – 473 del 1997 e successive modificazioni
Artt 8 e 9 D. lgs n. 23 del 2011 e successive modificazioni
Art 13 D.L. n. 201 del 2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 2011 e successive modificazioni
Regolamento generale delle entrate.

ARTICOLO 21 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di imposta municipale propria viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della

notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

2. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva dell'imposta venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

ARTICOLO 22 NORMATIVA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, oltre che degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, delle disposizioni di rinvio del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ARTICOLO 23 EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, come integrata dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il presente Regolamento, come ogni sua modificazione, se approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se l'approvazione è intervenuta successivamente all'inizio dell'esercizio.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Maria Luisa MERCURI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Ermelinda MORELLI

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

- Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE

17 MAG. 2017 - la presente deliberazione è stata affissa a questo albo pretorio on-line del Comune a partire dal con n° 323 e vi rimarrà per 30 gg. consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n°267.

Per la pubblicazione all'Albo pretorio
F.to Vicente MAURIZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Maria Luisa MERCURI

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, li 17 MAG. 2017



IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Maria Luisa MERCURI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 17 MAG. 2017 al _____ come prescritto dall'art.124, comma 1 TUEL, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il _____ perché:

- ☐ decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, (art.134, comma 3, TUEL)
☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile(art.134, comma 4 - TUEL)

IL SEGRETARIO GENERALE